



RIVISTA ITALIANA DI
INFORMATICA E DIRITTO

PERIODICO INTERNAZIONALE DEL CNR-IGSG

ISSN 2704-7318 • n. 1/2025 • DOI 10.32091/RIID0231 • articolo sottoposto a peer review • pubblicato in anteprima il 1 lug. 2025
licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY NC SA) 4.0 Internazionale



ALESSANDRO MALACARNE

Brevi osservazioni sulla c.d. “confessione intercettata”: un dibattito ancora attuale tra spontaneità e consapevolezza

Il contributo esamina il rapporto tra la garanzia del diritto a non autoincriminarsi e l’istituto delle intercettazioni telefoniche, mettendo in luce le diverse impostazioni che emergono, nel panorama italiano, dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Confessione – Nemo tenetur se detegere – Intercettazioni telefoniche e telematiche

Observations on the so-called “intercepted confession”: a still relevant debate between spontaneity and awareness

The paper focuses on the relationship between the *nemo tenetur se detegere* and telephone tapping, highlighting the different approaches that have emerged from literature and jurisprudential debates in Italy.

Confession – Nemo tenetur se detegere – Wiretapping

L’Autore è assegnista di ricerca in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Genova

Questo contributo fa parte della sezione monografica *Digitalizzazione del processo e diritti fondamentali – Profili sostanziali* a cura di Francesca Bailo e Michele Francaviglia

SOMMARIO: 1. Introduzione e inquadramento del problema. – 2. Fondamento e portata applicativa del diritto al silenzio nelle intercettazioni. – 2.1. La tesi della spontaneità. – 2.2. La tesi della consapevolezza: critiche. – 3. Conseguenze processuali dell'utilizzabilità della c.d. confessione intercettata. – 4. Sintesi.

1. Introduzione e inquadramento del problema

Nonostante le origini risalenti, il diritto al silenzio e alla protezione contro l'autoincriminazione¹ conserva ancora oggi viva attualità, alimentando questioni irrisolte sia a livello teorico che nella prassi giudiziaria². Un tanto si deve, in particolare, all'evoluzione tecnologica e alla pervasiva digitalizzazione che caratterizza ormai ogni istante di vita quotidiana: tali fenomeni, a ben vedere, hanno conferito a siffatto "strumento di difesa" nuova linfa vitale, rendendolo un presidio essenziale a tutela della persona – nella sua duplice dimensione: corporea e immateriale³ – contro le crescenti ingerenze realizzate dal potere pubblico nel corso del procedimento penale.

Più precisamente, il progressivo ampliamento degli strumenti investigativi (anche di natura informatica) a disposizione dell'autorità inquirente e l'impiego – in costante crescita – di apparecchi di archiviazione massiva di *bit*, ha determinato un

significativo mutamento dell'equilibrio tra esigenze di accertamento e diritti fondamentali, rendendo possibile l'apprensione di dati e di materiale conoscitivo non solo dall'ambiente esterno, ma anche dal corpo e dalla mente della persona sottoposta a indagine. A titolo esemplificativo, si consideri l'impiego di metodi e tecniche volti a ottenere informazioni biometriche necessarie onde accedere a dispositivi (smartphone, computer, tablet, etc.) protetti da sistemi di riconoscimento personale⁴ – come impronte digitali, facciali o vocali –, oppure a inoculare *malware* nei terminali in uso al prevenuto, al fine di compromettere l'*host* ed ottenerne il controllo remoto⁵. Si pensi, ancora, all'ipotesi in cui gli organi del procedimento abbiano necessità di acquisire la "identità digitale" utilizzata dall'indagato all'interno di piattaforme social o ambienti virtuali: in tale contesto, occorre stabilire se il c.d. *nickname* possa essere ricondotto alla nozione di "generalità" di cui all'art. 66, comma 1, c.p.p., rispetto alla quale egli è tenuto a dichiarare il vero, non

1. Al riguardo, invero, occorre tenere distinte la facoltà di non autoincriminarsi intesa in senso stretto e, cioè di non fornire risposte dalle quali emergano responsabilità per fatti non ancora oggetto di accertamento procedimentale in sede penale, e la facoltà di rimanere in silenzio (facoltà di non autoincriminarsi in senso lato) per evitare di contribuire alla condanna rispetto a un fatto già formalmente addebitato: CHELO 2025, p. 2, nt. 2; MAZZA 2004, p. 50, nt. 148.
2. In argomento, v., tra i molti, AMODIO 1974; CATALANO 2011; CHIAVARIO 1982; CONTI 2003; FERRUA 1989; GREVI 1998; GREVI 1972; ILLUMINATI 2012; ILLUMINATI 1999; ILLUMINATI 1993; MAZZA 2004; MARAFIOTI 2000; MOSCARINI 2010; MOSCARINI 2006; PALADIN 1965; PATANÈ 2006.
3. Di un "corpo elettronico" quale miniera d'oro da cui estrarre dati ha parlato, come noto, RODOTÀ 2012, p. 322.
4. Per spunti al riguardo, v. MANGIARACINA 2021; PARLATO 2020.
5. Cfr., *ex multis*, BONTEMPELLI 2018, p. 14; CAPRIOLI 2017, p. 486; CHELO 2025, p. 195 ss.; CHELO 2022; FILIPPI 2021; MIRAGLIA 2023; TORRE 2017, p. 69.

potendo invocare – almeno secondo l'interpretazione prevalente⁶ – il diritto al silenzio⁷.

Dette operazioni, come appare evidente, presuppongono talora una qualche forma di collaborazione attiva da parte della persona coinvolta, sollevando così interrogativi cruciali circa l'estensione della garanzia in parola e la legittimità di metodologie intrusive che tendono a forzare – anche solo indirettamente – il compimento di condotte autoindizianti. In sintesi: è stato detto – impiegando locuzioni tanto icastiche quanto rivelatrici – che siffatta prerogativa è passata dall'essere percepita come un retaggio del passato, quasi una garanzia da “boomer”, a diventare uno dei presidi più attuali della legalità costituzionale, imprescindibile per la moderna “generazione Alpha”⁸.

Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi come il diritto al silenzio – sintetizzato nel brocardo *nemo tenetur se detegere* – rivesta una posizione preminente nel disegno complessivo dei principi che caratterizzano il c.d. *adversarial*

*system*⁹, giacché rappresenta, come noto, un ineliminabile corollario del diritto di difesa¹⁰, nonché della presunzione di non colpevolezza¹¹. Incontesi e saldi sono i riferimenti normativi – costituzionali e sovranazionali – cui ancorare siffatta garanzia: artt. 13¹², 24, comma 2, 27, comma 2, 111, 117 Cost.¹³; art. 6 CEDU¹⁴; art. 14, § 3, lett. g), Patto int. dir. civ.; artt. 47, § 2, 48 CDFUE¹⁵.

La sua centralità è legata – anche dal punto di vista storico-giuridico – al rifiuto dell'idea in base alla quale l'imputato dovrebbe ritenersi obbligato a contribuire all'accertamento dei fatti nel procedimento penale a suo carico, in quanto unico conoscitore della verità¹⁶. Grava, invece, sulla pubblica accusa l'onere di ricercare la prova “[by] *its own independent labors*”¹⁷, ossia senza potersi avvalere della collaborazione coatta del prevenuto. Come sottolineato in dottrina, del resto, la corretta relazione tra individuo e potere pubblico risulterebbe compromessa laddove fosse imposto a quest'ultimo di fornire la propria versione dei fatti (o financo

6. L'art. 64, comma 2, lett. c), c.p.p., infatti, riconosce all'interrogato la facoltà di non rispondere, “salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1”; v., per tutti, DOMINIONI 1989, p. 411.

7. Cfr. SIGNORATO 2018, p. 34 s., la quale nega l'operatività della garanzia facendo leva su “una lettura evolutiva [del dettato normativo] alla luce della tecnologia”. *Contra*, CESARI 2019, p. 1180 s.; MANGIARACINA 2021, p. 736.

8. GALANTINI 2024.

9. GREVI 1972, p. 77; ILLUMINATI 2012, p. 1262. Il principio in parola è stato definito come “la prima massima espressione del garantismo processuale accusatorio”: PATANÈ 2006, p. 1.

10. CARULLI 1985, p. 72; CHIAVARIO 2002, p. 145; CORDERO 1987, p. 226; CORSO 1999, p. 1080; FERRUA 1989, p. 471; GIARDA 1980, p. 118; GREVI 2000, p. 205; GREVI 1972, p. 45; ILLUMINATI 2012, p. 1258 ss.; ILLUMINATI 1999, p. 305; MARAFIOTI 2000, p. 29; PATANÈ 2006, p. 81; SCAPARONE 1980, p. 25.

11. GREVI 1972, p. 12, nt. 17, 46 s.; ILLUMINATI 1979, p. 172 ss.; PATANÈ 2006, p. 105 ss. Ad avviso di MAZZA 2004, p. 46 ss., non è legittimo esigere da chi è presunto innocente un apporto informativo su circostanze che, per principio costituzionale, si devono presumere a lui non conosciute.

12. VASSALLI 1997, p. 253 ss.

13. ILLUMINATI 2012, p. 1261, per il quale “il radicamento costituzionale di questo principio è fuori discussione”; MOSCARINI 2014, p. 27 ss.

14. “The right not to incriminate oneself, in particular, presupposes that the prosecution in a criminal case seek to prove their case against the accused without resort to evidence obtained through methods of coercion or oppression in defiance of the will of the accused. In this sense the right is closely linked to the presumption of innocence contained in Article 6 para. 2 of the Convention”: così, Corte EDU, 17 dicembre 1996, *Saunders c. Regno Unito*, par. 68. Cfr. anche Corte EDU, 28 aprile 2022, *Wang c. Francia*; Corte EDU, 20 settembre 2022, *Merahi e Delahaye c. Francia*. In dottrina, v., tra i molti, CATALANO 2011, p. 4030; UBERTIS 2000, p. 42; ZACCHÉ 2008, p. 179.

15. DI BITONTO 2017, p. 2002; FALATO 2022; GALANTINI 2024, p. 1043; PATANÈ 2024, p. 1999 ss.

16. GIARDA 1980, p. 8; GREVI 1972, p. 76.

17. *Miranda c. Arizona*, 384 U.S. 436 (1966).

una confessione) sotto la minaccia di un'inferenza negativa (si legga, *contra se*) dalla sua condotta¹⁸.

Esigenza naturale ancor prima che giuridica, il principio in oggetto, dunque, rivela una portata sistematica destinata a riflettersi sulle regole fondamentali che governano il processo penale: "dalle esigenze della difesa sociale alla tutela della persona dell'imputato; dalla ricorrente tentazione di ripristinare strumenti di acquisizione delle 'fonti' e dei risultati di prova ad impronta inquisitoria, alla sempre più diffusamente sentita necessità di riaffermare, contro, o almeno a fronte, di ogni potere dello Stato taluni insopprimibili diritti dell'uomo"¹⁹.

Non è questa la sede per soffermarsi, *funditus*, sulle numerose, variegata e, alle volte, contraddittorie definizioni offerte in relazione a un concetto che pecca per una singolare vaghezza tanto nei contenuti, quanto nell'ambito applicativo²⁰. A conferma della costante "instabilità concettuale"²¹, è sufficiente osservare come "tale principio, nelle

molteplici varianti della sua formulazione latina, sia stato spesso richiamato con riguardo ad una gamma di comportamenti piuttosto eterogenei"²². Esso, come noto, costituisce l'espressione di tre differenti prerogative: il diritto a non essere interrogato (*right not to be questioned*), il diritto a non autoincriminarsi (*privilege against self-incrimination*) e il diritto al silenzio in senso stretto (*right to be in silence*)²³. Il *nemo tenetur edere contra se*, in questa prospettiva, è stato talvolta riferito alle sole "dichiarazioni verbali o scritte" rese dall'indagato/imputato nel corso del procedimento (tanto in sede istruttoria quanto in sede dibattimentale)²⁴; talaltra, alle "condotte collaborative" tenute con l'autorità inquirente (autoincriminanti²⁵ o anche in senso lato²⁶); o, ancora, a un vero e proprio diritto a non collaborare con l'accusa e, dunque, a non contribuire in alcun modo alla dimostrazione della propria colpevolezza (*right not to give evidence*)²⁷.

18. GREENAWAL 1974, p. 259; JACKSON 2009, p. 360.

19. GIARDA 1980, p. 5. Cfr. pure GREVI 2000, p. 203, per il quale il tema del diritto al silenzio è il "riflesso dell'ancora più generale scelta tra concezione autoritaria e concezione liberale del processo"; MAZZA 2004, p. 2 s., secondo cui "è proprio questo [...] il terreno su cui meglio si possono misurare le scelte culturali, ideologiche e politiche sottostanti ai diversi sistemi processuali e, più in generale, all'assetto dei rapporti intercorrenti in un dato momento storico fra Stato e cittadino, fra 'autorità' e 'libertà'".

20. In generale, sull'evoluzione storica del principio, v. CATALANO 2011, p. 4018 ss.; GREVI 1972, p. 1 ss.; TASSINARI 2012, p. 15 ss.

21. GREEN 1999, p. 628 (trad. dell'A.)

22. GREVI 1972, p. 3 s.

23. Su tale classificazione, v., tra i molti, AMODIO 1974, p. 412; DI BITONTO 2008, p. 68; MARAFIOTI 2000, p. 115; PATANÈ 2006, p. 2. Al riguardo, invero, occorre tenere distinte la "facoltà di non autoincriminarsi intesa in senso stretto" e, cioè di non fornire risposte dalle quali emergano responsabilità per fatti non ancora oggetto di procedimento, e la "facoltà di rimanere in silenzio" (facoltà di non autoincriminarsi in senso lato) per evitare di contribuire alla condanna rispetto a un fatto già formalmente addebitato: MAZZA 2004, p. 50, nt. 148; TONINI 2002, p. 835.

24. In questo senso, v. GABRIELLI 2012, p. 25.

25. Cfr. il considerando n. 25 della direttiva 2016/343/UE, ove si stabilisce che "gli indagati e imputati, se invitati a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbero essere costretti a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano condurre all'autoincriminazione". Si veda anche la Commissione delle Comunità Europee, *Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza*, Bruxelles, 2006, COM (2006)17, par. 2.4, in cui ci si riferisce a un diritto "a non essere obbligato a fornire prove di colpevolezza".

26. MANZINI 1982, p. 543, per il quale "la libertà dalle autoincriminazioni [garantita all'art. 24, comma 2, Cost.] comprende [...] il diritto di non essere costretto a porre in essere alcun comportamento, anche non consistente in dichiarazioni, il quale possa pregiudicare il suo autore nello svolgimento di una difesa nel processo".

27. Corte cost., 6 aprile 2023, n. 111; Corte cost., 30 aprile 2021, n. 84. Per questa visione estensiva, v. MAZZA 2014, p. 1409; MUNOZ CONDE 2009, p. 10 s., nella parte in cui allude a un diritto "a non essere obbligato direttamente, coattivamente, o indirettamente, mediante raggiri, a dichiarare la propria colpevolezza o a fornire dati che

A prescindere da come lo si voglia intendere, deve rilevarsi – ed è su questo aspetto che si concentreranno le riflessioni a seguire – come vada affiorando, a più riprese, nella giurisprudenza di legittimità italiana, l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione del diritto di autodifesa negativa con particolare riferimento all'impiego delle intercettazioni telefoniche. Ci si riferisce, più precisamente, alla tematica concernente il valore probatorio – e, prima ancora, l'eventuale utilizzabilità – da attribuire alle dichiarazioni autoaccusatorie/confessorie rese dall'indagato nel corso di una captazione previamente e legittimamente autorizzata²⁸. Al riguardo, l'orientamento pretorio delineatosi nel corso degli ultimi anni pare granitico: da tempo, in effetti, i giudici vanno affermando che “le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 c.p.p.”, in quanto “l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato [...] non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria”²⁹.

Preso atto di ciò, pare interessante interrogarsi sui motivi che inducono ciclicamente la Suprema corte ad affrontare siffatta questione. Un quesito sorge, difatti, spontaneo: le pronunce in argomento, lungi dal rappresentare semplici precisazioni interpretative, rivelano forse il permanere di un disagio sistematico, alimentato dall'evoluzione delle tecniche investigative e dalla difficoltà di adattare le garanzie tradizionali (*rectius*, il *nemo tenetur*) ai nuovi scenari probatori informatico-digitali? Si è già detto, del resto, come l'avvento delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) renda necessario, più in generale,

domandarsi “se” e “come” la garanzia del diritto al silenzio debba operare con riguardo a quelle tecniche investigative capaci di coartare, anche solo indirettamente, la volontà del prevenuto.

Al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci, è opportuno individuare con maggiore precisione la *quaestio iuris* sulla quale si intende soffermare l'attenzione.

Ciò che rileva, ai fini della presente analisi, non è certo la verifica in ordine all'utilizzabilità di qualunque dichiarazione dell'indagato captata nel corso di un'intercettazione telefonica. È evidente, infatti, che “se si dovesse escludere l'indiziato dal novero delle persone che possono essere intercettate [...] ci si chiede a cosa mai potrebbe servire intercettare solo persone non indiziate, posto che attraverso l'intercettazione si cerca per l'appunto di scoprire comunicazioni che valgano a dimostrare la responsabilità del soggetto”³⁰. Il punto nevralgico, viceversa, riguarda la possibilità o meno di tacciare come inutilizzabili solo quelle manifestazioni di pensiero con le quali l'indagato si autoaccusa della commissione di un reato (dichiarazioni autoaccusatorie in senso stretto).

In via meramente esemplificativa, pertanto, non si dubita della piena spendibilità procedimentale di propalazioni, pur riferibili al prevenuto, che non sono direttamente espressive del fatto principale di reato (“ci vediamo domani sera al bar in via Rossi”). Oggetto di discussione sono, invece, espressioni con le quali si confida a un amico la realizzazione di un delitto (“ieri ho rubato un cellulare”).

2. Fondamento e portata applicativa del diritto al silenzio nelle intercettazioni

Chiariti i termini generali della questione, è possibile rilevare come in letteratura si siano andate

facilitino le indagini relative ad un delitto al quale si presume che il soggetto abbia partecipato”; SCAPARONE 1980, p. 31, nt. 26; TASSINARI 2012, p. 278; UBERTIS 2008, p. 435.

28. Cass. pen., Sez. I, 28 marzo 2024, n. 19722, in “OneLegale”; Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794, *ivi*; Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 22471, *ivi*; Cass. pen., Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 16165, *ivi*; Cass. pen., Sez. IV, 2 luglio 2010, n. 34807, *ivi*; Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2003, n. 31739, *ivi*; Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656, *ivi*; Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 1994, n. 317, Cuozzo, in *Giust. pen.*, 1994, p. 488.

29. Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794, *cit.*

30. ILLUMINATI 2013, p. 102. Ad avviso di GREVI 1971, p. 1070, così operando, “l'ambito di operatività del principio sancito ex art. 15 comma 2 Cost. con riguardo alle comunicazioni telefoniche verrebbe a restringersi, in relazione al processo penale, ad una serie di ipotesi assolutamente marginali, in quanto risulterebbero legittime le sole intercettazioni effettuate nei confronti di persone diverse dall'imputato, e nemmeno indiziate o sospettate”.

sviluppando due linee interpretative tra loro radicalmente antitetiche. In proposito, è opportuno sottolineare fin da subito – ma si avrà modo di provarlo a seguire – come i divergenti approcci riflettano una profonda antinomia circa l'individuazione della *ratio* del brocardo *nemo tenetur se detegere* e del ruolo assunto dall'imputato (*rectius*, delle modalità acquisitive del suo sapere) nell'attuale contesto investigativo-probatorio³¹.

2.1. La tesi della spontaneità

La giurisprudenza³² e la dottrina maggioritaria³³ sostengono che la garanzia del diritto al silenzio non operi allorché le dichiarazioni *contra se* provenienti dall'indagato siano captate nel corso di un'intercettazione telefonica o telematica legittimamente autorizzata.

La giustificazione offerta muove da un assunto ben preciso: il diritto a non autoincriminarsi – si sostiene – trova applicazione solo in presenza di un contatto diretto e immediato (nel senso di non-mediato da terzi) tra il prevenuto e l'autorità procedente (giudice, pubblico ministero o polizia giudiziaria) nel corso del procedimento penale³⁴. Occorre ricordare, d'altro canto, come la *ratio* del principio venga tradizionalmente ricondotta proprio alla necessità di impedire che l'indagato sia in qualunque modo indotto, tramite coartazione fisica o psicologica – da parte degli organi statali – a rendere dichiarazioni autoaccusatorie o, a seconda della lettura che si intenda prediligere, ad agire a

proprio danno³⁵. È questa, peraltro, la lettura (consolidata) offerta dalla giurisprudenza strasburghe che, pur in assenza di un riferimento esplicito nel testo convenzionale, individua il fondamento della garanzia in parola³⁶ (ricondotta, come detto, all'art. 6 CEDU) nell'esigenza di protezione dell'accusato "against improper compulsion by the authorities"³⁷.

L'esegesi che si va esponendo sembra affondare le proprie radici nella celebre opera con la quale autorevole dottrina ebbe modo di affermare, in termini espliciti, che il diritto al silenzio non può operare con riguardo alle propalazioni dell'indagato rese nel corso di un'intercettazione telefonica³⁸. In tali casi – si è sostenuto – non vi è alcun pericolo, neppure in astratto, che egli possa essere influenzato o indotto a modificare la propria volontà dichiarativa. Nel corso della captazione, infatti, il bersaglio è ignaro di essere occultamente ascoltato, e proprio questa caratteristica del mezzo di ricerca della prova, per quanto "odiosa", ed in un certo senso immorale [...] consente di distinguere l'ipotesi *de qua* dalle ipotesi cui si riferisce la garanzia del diritto al silenzio nell'attuale ordinamento"³⁹.

Come noto, le argomentazioni dell'illustre Autore sono state riprese dalla Corte delle Leggi allorché, l'anno successivo alla pubblicazione del manoscritto appena ricordato, fu rigettata una questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento alla violazione degli artt. 15 e 24 Cost., nella parte in cui la disciplina *ex artt.* 266 ss.

31. Cfr., *amplius*, BUZZELLI 1990, p. 885 ss.; MARCHETTI 1994, *passim*.

32. Cfr. *supra* nt. 21.

33. GREVI 2009, p. 28; GREVI 1973, p. 317; GREVI 1971, p. 1067 ss.; FILIPPI 1997, p. 23 s.; ILLUMINATI 2012, p. 1265; ILLUMINATI 1983, p. 79; MAZZA 2004, p. 53 ss.

34. ILLUMINATI 2012, p. 1265. Per questa opinione, v., in una prospettiva più generale, GALANTINI 1992, p. 193; e, di recente, MIRAGLIA 2023, p. 1232. Con specifico riguardo all'acquisizione di materiale biologico, v. CAMON 2014, p. 1443, per il quale se la manovra investigativa "non implica un contatto con l'individuo (come nel caso dell'offerta maliziosa d'una bevanda o d'una sigaretta), allora l'eventuale inganno è irrilevante"; BONZANO 2017, p. 39; FELICIONI 2007, p. 59. *Contra*, però, FANUELE 2009, p. 49; ALESCI 2017, p. 165 ss.

35. In tal senso, v. GREVI 1971, p. 1068, per il quale la garanzia del diritto al silenzio "riguarda le sole ipotesi in cui l'inquisito si trova di fronte all'autorità (di polizia o giudiziaria), in posizione di più o meno marcata soggezione psicologica". Nella stessa direzione, v. ILLUMINATI 2012, p. 1265; MAZZA 2004, p. 53, il quale esclude l'operatività della garanzia in assenza di un "rapporto diretto di soggezione con l'autorità"; PATANÈ 2006, p. 89.

36. BALSAMO 2018, p. 99 ss.

37. Corte EDU, 11 luglio 2006, *Jalloh c. Germania*, par. 100-102; Corte EDU, 10 marzo 2009, *Bykov c. Russia*, par. 92.

38. GREVI 1972, p. 244 s.

39. GREVI 1971, p. 106. Ad avviso di FOSCHINI 1961, p. 60, "è chiaro che trattasi di attività dominata dall'astuzia".

c.p.p. appariva in contrasto con la facoltà di non autoincriminarsi⁴⁰. In quel contesto, la Consulta affermò che lo scopo della garanzia di derivazione anglosassone è quello di “rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi al cospetto dell'autorità e per porlo al riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate”⁴¹.

Di conseguenza, nel caso di attività intercettativa, trattandosi di captazione fraudolenta di dichiarazioni spontanee verso un terzo interlocutore, non vi è alcun timore che la volontà del dichiarante possa essere inquinata o coartata dall'autorità procedente. Essa non si palesa come tale, né impiega sotterfugi onde acquisire il contributo dell'indagato. Nessuna esigenza di tutela della libertà morale del prevenuto può essere, dunque, fondatamente invocata. Egli, pur contribuendo attivamente (*facere*) all'emersione di prove *contra se*, sceglie liberamente di condividere il proprio patrimonio conoscitivo con terzi, nella piena in-consapevolezza del fatto che quella manifestazione di pensiero sia ascoltata *live* e registrata dall'autorità inquirente.

Collocandosi in questa prospettiva, dunque, dovrebbe emergere ancor più nitidamente la stretta contiguità tra il *nemo tenetur se ipsum prodere* e la necessità che si vada delineando, ai fini dell'attivazione della garanzia, una relazione *de visu* tra l'indagato e il potere pubblico: “solo in relazione alle ipotesi in cui si instauri un rapporto dialettico diretto tra l'organo inquirente e la persona sottoposta a procedimento”⁴² potrà invocarsi la tutela ricavabile dall'art. 24, comma 2, Cost.

In termini più specifici, sembra potersi affermare che l'impostazione in esame subordini l'operatività della garanzia alla “spontaneità” della dichiarazione⁴³. Secondo questa lettura, infatti, il valore oggetto di tutela del *nemo tenetur* va

individuato nella libertà di autodeterminazione della persona, nel senso che questa deve poter scegliere liberamente e senza costrizione alcuna, se tenere o meno una condotta collaborativa rispetto ad eventuali “richieste” provenienti dagli organi del procedimento.

2.2. La tesi della consapevolezza: critiche

A questo primo filone interpretativo si è vivacemente contrapposta, come anticipato, una diversa e autorevole lettura che – seppur isolata – ha messo in luce come la sfera applicativa del diritto di non autoincriminarsi debba essere estesa anche alle dichiarazioni autoaccusatorie occultamente captate⁴⁴.

Questa linea di pensiero, a ben vedere, parrebbe impostare i termini del problema muovendo da una vera e propria “destrutturazione” della *ratio* storica del principio in esame. Si sostiene, più precisamente, che, onde garantirne piena effettività, non è sufficiente tutelare l'indagato dal pericolo di una contaminazione esterna della sua volontà e renderlo edotto circa la possibilità di avvalersi del diritto al silenzio; occorre, altresì, che egli sia pienamente “consapevole” che le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'*iter* procedimentale possono essere utilizzate a proprio carico.

In termini più generali, sembra che la tesi in esame approcci il tema muovendo dal seguente postulato: gli apporti conoscitivi (autoaccusatori) provenienti dall'imputato legittimamente utilizzabili solo sono quelli “spontane[i], coscienti e libera espressione di una volontà di leale collaborazione”⁴⁵. Ciò che rileva allorquando si discute dell'ambito applicativo del *nemo tenetur se detegere*, pertanto, non è la spontaneità o la genuinità della propalazione orale o reale (ossia l'assenza di costrizione o inganno ad opera dell'autorità), bensì, lo si ripete, la consapevolezza – in capo al prevenuto

40. Cfr. Corte cost., 4 aprile 1973, n. 34, sulla quale, v. GREVI 1973, p. 317 ss.

41. Cfr. Corte cost., 4 aprile 1973, n. 34, cit.

42. GREVI 2009, p. 28; GREVI 1972, p. 245.

43. GREVI 1972, p. 11 s., ove ricollega l'affermarsi di tale principio alla “forte esigenza di garanzie per la spontaneità dei meccanismi di autodeterminazione dell'individuo”.

44. È l'opinione sostenuta da GIARDA 2007, p. 11 ss.

45. GIARDA 1980, p. 9.

– che quest'ultima possa essere utilizzata come prova di penale responsabilità⁴⁶.

Un tanto troverebbe conferma – secondo questa impostazione – nella disciplina degli avvisi preliminari di cui all'art. 64 c.p.p.: ogniqualvolta l'indagato rende dichiarazioni di scienza nel corso del procedimento – indipendentemente dalla fase – il codice di rito prevede l'obbligo di rendere consapevole quest'ultimo del loro impiego probatorio. Scorrendo le norme codicistiche che disciplinano il rapporto fra indagato ed autorità pubblica (quali, ad esempio, gli artt. 64, 350, 386, 388, 391, 374, 421 c.p.p.) ci si accorge come, in tutti questi casi, non solo egli risulti titolare della facoltà di non rispondere – e di tale deve essere avvisato – ma pure che deve essere cosciente degli effetti processuali della sua condotta collaborativa⁴⁷.

Al fine di escludere qualunque utilizzo del materiale probatorio *contra se* così raccolto, la dottrina qui in esame propone diverse soluzioni.

La prima opzione è quella di un intervento legislativo volto ad introdurre un'ulteriore ipotesi di inutilizzabilità speciale. Il nuovo ed ipotetico comma 1-*bis* dell'art. 271 c.p.p. potrebbe esprimersi in questi termini: "sono altresì inutilizzabili le dichiarazioni intercettate nel corso di una captazione con le quali l'indagato si autoaccusa espressamente della commissione di un reato".

D'altro canto, sarebbe altresì ipotizzabile un giudizio di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 271 c.p.p.⁴⁸. Le norme a tale scopo invocabili sarebbero essenzialmente due.

In primo luogo, l'art. 24, comma 2, Cost., riferimento costituzionale dello *ius tacendi* che impone, quale conseguenza necessaria del suo riconoscimento, l'irrinunciabilità di tale garanzia. Sicché, nel caso delle intercettazioni, la natura fraudolenta

del mezzo, comportando una rinuncia obbligata alla prerogativa in questione, non consente all'indagato di scegliere se e come contribuire all'accertamento della propria responsabilità.

In secondo luogo, si è fatto notare come l'attuale disciplina delle intercettazioni non si adegui neppure al canone sancito all'art. 3 Cost. In sostanza, vi sarebbe un'indebita differenziazione nei mezzi difensivi fra l'indagato che si confronta direttamente con l'organo inquirente e colui che, invece, viene intercettato fraudolentemente: solo il primo, in quanto destinatario dell'avviso, potrà avere la piena consapevolezza della sorte processuale della sua eventuale condotta collaborativa⁴⁹.

Sennonché, quest'ultima argomentazione – pur suggestiva – dovrebbe essere smorzata dalla considerazione per cui il principio di eguaglianza, nella sua dimensione sostanziale, impone di trattare diversamente situazioni differenti fra loro. Si vuol dire, in altri termini, che le modalità di apprensione del materiale conoscitivo proveniente dall'indagato si distinguono quanto alla peculiarità del mezzo acquisitivo (dichiarazione diretta all'autorità pubblica, da un lato, ed intercettazione, dall'altro). Ma, se è da ritenersi certamente legittimo l'utilizzo delle intercettazioni ove siano rispettati i criteri di cui all'art. 15 Cost., il differente regime di trattamento parrebbe legittimo.

In terzo luogo, onde avvalorare la lettura minoritaria, potrebbe astrattamente invocarsi il contenuto dell'art. 188 c.p.p., disposizione codicistica volta a tutelare la libertà morale della persona nei cui confronti è diretta l'attività probatoria⁵⁰. Onde renderla operativa nell'ipotesi in esame, occorrerebbe, all'evidenza, muovere da un'accezione ampia del concetto *de quo*, presupponendo che l'autodeterminazione del soggetto sia lesa tutte le volte in

46. GIARDA 2007, p. 11: "non ci può essere nel sistema costituzionale del processo penale spazio perché le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato siano acquisite con metodi, tecniche, istituti giuridici o prassi operative che non riconoscano all'imputato stesso il diritto preliminare ed inviolabile di rendersi conto e di scegliere consapevolmente se fare o non fare dichiarazioni autoaccusatorie, collaborando così con gli inquirenti, in piena ed assoluta autonomia decisionale [...]. L'imputato o l'indagato deve essere consapevole nel fare dichiarazioni autoaccusatorie di trovarsi di fronte ad un soggetto che, raccogliendole opportunamente a verbale, le potrà utilizzare anche contro di lui".

47. *Ivi*, p. 12.

48. *Ibidem*.

49. *Ibidem*.

50. GREVI 1972, p. 245. Sulla portata sistematica di tale disposizione, v., di recente, CHELO 2025.

cui l'interessato non ha la piena consapevolezza di essere coinvolto nell'esecuzione di un atto di indagine⁵¹. È solo in tal modo, infatti, che la volontà potrà dirsi "formata" senza costrizioni, né intromissioni esterne.

Epperò, il ricorso a un'interpretazione come quella appena ipotizzata sembrerebbe destare qualche riserva.

In effetti, se il fine ultimo della norma è quello di vietare il ricorso a "ogni espediente psico-compulsivo"⁵², non si comprende come una semplice captazione occulta effettuata da remoto possa incidere sul percorso di formazione della volontà: l'autorità inquirente non realizza alcuna forma di violenza, minaccia o inganno nei confronti del destinatario della misura. Ciò che occorre davvero garantire – onde rendere concreta la libertà di poter "determinare il proprio comportamento senza esterne imposizioni"⁵³ – non è tanto, quindi, la consapevolezza della realtà circostante, bensì la spontaneità del comportamento collaborativo,

ovverosia l'assenza di un impulso esterno idoneo a influire sul processo decisionale. E del resto, la giurisprudenza di legittimità, quando si è soffermata sul rapporto fra libertà morale ed intercettazioni, ha comunque ritenuto inutilizzabili solo quelle dichiarazioni che siano state "indotte" da parte degli organi inquirenti⁵⁴.

Ma vieppiù.

Oltre a quanto appena rilevato, la tesi in esame è avversata anche con riguardo a ulteriori profili, taluni dei quali meritano qualche precisazione.

Innanzitutto, autorevoli commentatori⁵⁵ – in linea con varie pronunce di legittimità⁵⁶ – hanno messo in luce la distinzione tra "dichiarazione come atto del procedimento" e "conversazione captata con l'intercettazione": mentre la prima, costituendo una vera e propria manifestazione volitiva di scienza con la quale l'indagato offre il proprio contributo al processo, è coperta dallo *ius tacendi*, la seconda, viceversa, non costituisce la "narrazione di un fatto", bensì un "atto

51. Sembra collocarsi in questa prospettiva, PATANÈ 2006, p. 103 s., per la quale l'apporto dell'indagato "alla ricostruzione del fatto deve essere frutto di un'iniziativa informata, consapevole e spontanea rispetto alla vicenda processuale". Su questa stessa linea di pensiero, v., con riguardo al tema del prelievo "ingannevole" di reperti biologici, FANUELE 2009, p. 49 e, in merito all'impiego di stratagemmi per consentire l'intercettazione nel domicilio, FILIPPI 1997, p. 59, secondo cui "il titolare della libertà domiciliare, se avesse conosciuto il reale scopo dell'immissione, non avrebbe prestato il consenso, il quale è quindi viziato e *tamquam non esset*". Di recente, v. anche CHELO 2025, p. 93 ss.

52. CORDERO 2012, p. 616.

53. VASSALLI 1997, p. 289. L'A., più precisamente, identifica il contenuto del diritto di autodeterminarsi nella "libertà di non vedere né ingannata né coartata la propria coscienza, il diritto a non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno, neanche passivo o inerte, il diritto infine [...] a formare con motivi propri le proprie determinazioni" (pp. 306-307). In termini non dissimili, v. SCOMPARIN 2002, p. 2, ove l'A. si riferisce alla libertà "di formare senza costrizioni la propria volontà e di muovere il proprio comportamento esteriore in conformità alle spinte psichiche interne, senza intromissioni e senza la sottoposizione coatta ad introspezioni che ne svelino il concreto funzionamento"; PATANÈ 2006, p. 102, in cui si definisce la libertà morale come "libertà del singolo [...] di agire in conformità alle spinte psichiche interne".

54. Cass. pen., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 4429, in "OneLegale", ove si precisa che "è inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative".

55. ILLUMINATI 1983, p. 80.

56. Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2012, n. 31064, in "OneLegale": "le intercettazioni (art. 266 c.p.p.) non hanno per oggetto le dichiarazioni, ma le 'conversazioni o comunicazioni' termini che individuano attività ben diverse dalle dichiarazioni". Pertanto, "nel caso regolato dagli artt. 266 e ss. c.p.p. i soggetti intercettati non fanno di essere indagati ed evidentemente non rilasciano dichiarazioni reciproche, ma semplicemente conversano ignorando di essere sottoposti ad intercettazione".

performativo"⁵⁷ e, cioè, una *res gestae*. Alla luce di tale classificazione, pertanto, si afferma che la confessione resa nel corso di un'intercettazione telefonica si identifica con la semplice trascrizione di un'azione (*rectius*, di un fatto storico), non potendo essere in alcun modo assimilabile ad una "dichiarazione" resa nel procedimento. La critica intende evidentemente escludere dal novero delle attività coperte dalla garanzia quelle propalazioni *contra se* rese contestualmente allo svolgimento di un'attività illecita.

Senonché, tale ragionamento potrebbe risultare difficilmente compatibile con le dichiarazioni autoindizianti che non siano accompagnate, nella loro immediatezza, da una condotta penalmente rilevante. A quest'ultimo proposito, non può non osservarsi come il formante dichiarativo, proprio di una qualunque manifestazione di volontà, si adatti diversamente a seconda dell'oggetto della stessa. Se rispetto ad una qualunque esternazione del prevenuto oggetto di intercettazione appare fondato sostenere che si tratti di un fatto storico, più complesso, invece, è riuscire ad eliminare del tutto il formante dichiarativo allorquando, nel corso della captazione, egli, affermando la propria colpevolezza, non accompagni tale dichiarazione con il compimento di un atto – direttamente o indirettamente – espressivo del fatto oggetto di imputazione. In quest'ultimo caso, la portata di quell'atto performativo, è espressione del reato. Ed allora, quale sarebbe la differenza tra la dichiarazione di scienza resa davanti all'autorità procedente e l'autoaccusa captata nel corso di un'intercettazione?

Ferme tali considerazioni, la tesi minoritaria può essere censurata anche sotto un profilo di carattere sistematico.

Occorre, a tal fine, tenere presente la tradizionale distinzione relativa al *modus partecipandi* dell'accusato all'attività investigativa, ovverosia quale "organo" o quale "oggetto" di prova⁵⁸. Con la

prima locuzione si allude all'insieme delle facoltà attribuite all'indagato – espressione del diritto di autodifesa – con cui egli apporta volontariamente, coscientemente e in maniera attiva un contributo conoscitivo al processo. Quanto alla seconda, per contro, egli viene in considerazione come mero oggetto dell'osservazione giudiziale, assumendo in tal modo la qualifica di soggetto passivo dell'accertamento. Il differente ruolo ricoperto dall'indagato nelle due ipotesi incide sul campo di applicazione del diritto al silenzio: quest'ultimo può (e deve) operare solo qualora l'interessato esprima un contributo attivo nell'istruzione probatoria⁵⁹.

Calando questa distinzione nell'ambito delle intercettazioni, potrebbe sostenersi – collocandosi nel solco tracciato della tesi minoritaria – che l'indagato realizzi una condotta proattiva, perlomeno qualora si interpreti il concetto di "soggetto di prova" in senso ampio, ossia riferendolo a tutti gli apporti conoscitivi provenienti dall'imputato non coercibili. Sicché, quest'ultimo, in quanto organo di prova, dovrebbe essere necessariamente consapevole della sua posizione, al fine di poter scegliere se tenere o meno una certa condotta collaborativa.

A tale argomentazione, tuttavia, si dovrebbe replicare – richiamando la *ratio* del principio *nemo tenetur se detegere* – che la relativa garanzia è destinata ad operare unicamente nei casi in cui vi sia un concreto rischio di indebita coazione all'autoincriminazione; rischio che, tuttavia, non ricorre, come si è visto, nel caso in cui la dichiarazione dell'indagato sia oggetto di intercettazione.

Al netto di quanto fin ora osservato, le considerazioni da ultimo svolte impongono alcune riflessioni circa uno dei pilastri dogmatici a fondamento dell'istituto della confessione.

Quest'ultima, come risaputo, può essere di due tipi: giudiziale o stragiudiziale⁶⁰. Nel primo caso, vi è una dichiarazione resa dall'indagato-imputato dinnanzi all'autorità inquirente o giudicante (ossia

57. Con l'espressione atto performativo si fa riferimento a quelle "enunciazioni (e per estensione anche di enunciati e di verbi) che non descrivono un'azione né constatano un fatto, bensì coincidono, in determinati contesti, con l'azione stessa", quali, ad esempio, "prendo te come mia sposa": cfr., per la definizione, www.treccani.it.

58. La messa a punto di tale classificazione si deve, come noto, a FLORIAN 1924, p. 9. Cfr. anche CAVALLARI 1968, p. 180; DOMINIONI 1985, p. 198 ss.; FELICIONI 2007, p. 33.

59. TONINI-CONTI 2014, p. 188.

60. BELLAVISTA 1961, p. 919 ss.; LUPÀRIA 2006, p. 160; MACCHIA 1989, p. 25 ss.; MONTALBANO 1958.

nelle sedi specificatamente “deputate dal legislatore all’acquisizione del [suo] sapere”⁶¹) e contenente affermazioni a lui astrattamente pregiudizievoli in ordine a una fattispecie penale. Nel secondo caso, invece, la *contra se declaratio* è resa a un soggetto diverso dagli organi procedenti.

Ebbene, ciò che rileva, onde distinguere le diverse tipologie confessorie, non è, pertanto, il momento in cui esse sono rese (cioè, “nel corso” ovvero “prima” dell’instaurarsi del procedimento penale), bensì il soggetto al quale la manifestazione autoaccusatoria è indirizzata. Ne consegue che, laddove la propalazione sia captata nel corso di un’intercettazione, benché formalmente resa nell’ambito di un atto tipico del procedimento, essa assume la natura di confessione stragiudiziale, in quanto rivolta a un terzo-privato.

Concludere in tal senso non è privo di conseguenze ai fini della presente indagine.

La miglior dottrina, infatti, ritiene che una componente fondamentale della confessione giudiziale vada identificata nella “consapevolezza”⁶² che la dichiarazione avrà conseguenze sul piano processuale; conseguenze da intendersi, non tanto come volontà della condanna – che, evidentemente, non dipende dall’imputato – bensì come volontà di produrre effetti pregiudizievoli nei propri confronti (così si legge: “consapevolezza degli astratti risvolti processuali dell’asserzione”)⁶³. È ben vero, dunque, che l’elemento (soggettivo) della consapevolezza assume spessore allorquando si discute della fattispecie confessionale; esso, però, viene in rilievo solamente con riguardo al caso in cui la propalazione *contra se* sia resa dinnanzi all’autorità procedente (confessione giudiziale) e

non anche laddove essa sia captata occultamente (confessione stragiudiziale).

3. Le conseguenze processuali dell’utilizzabilità della c.d. confessione intercettata

Volendo accogliere, per le ragioni poc’anzi esposte, l’impostazione maggioritaria – e, quindi, negare rilevanza allo *ius tacendi* nelle ipotesi di dichiarazioni autoaccusatorie legittimamente intercettate –, occorre soffermarsi sulla valenza probatoria di tali propalazioni. È necessario, più precisamente, domandarsi se esse costituiscano rappresentazioni dirette del fatto principale oggetto di imputazione ovvero prove indirette-critiche. L’interrogativo, come ben si intuisce, non è di poco momento: qualificarle alla stregua di meri indizi importa la necessaria applicazione dei parametri di cui all’art. 192, comma 2 c.p.p.⁶⁴, i quali, come noto, pongono un limite al ragionamento deduttivo del giudice (e al suo libero convincimento)⁶⁵ quando voglia trarre la certezza del noto dall’ignoto⁶⁶; in caso contrario, egli sarà libero di valutarle secondo il proprio convincimento. Per provare a rispondere al quesito è necessario muovere da una considerazione di carattere più generale.

Non potendosi soffermare sull’annoso dibattito in merito alla distinzione tra prove e indizi⁶⁷, si ritiene, in premessa, di dover aderire a quell’auto-revole orientamento dottrinale che equipara siffatte categorie. Come è stato osservato, “l’ipotesi che qualcosa possa essere ‘provato’ da entità diverse dalle prove – comunque le si chiami, elementi, indizi, ecc. – è una contraddizione in termini; se x è provato da y, y non può che essere una prova”⁶⁸.

61. LUPÀRIA 2006, p. 109, quali, ad esempio, l’interrogatorio, il confronto, etc.

62. *Ivi*, p. 106.

63. *Ivi*, p. 107.

64. Il quesito, invero, potrebbe apparire irrilevante allorquando si intenda accogliere quella tesi in base alla quale “tutto è indizio” e “nessun mezzo di prova dispensa dalla verifica”, di talché, “la regola espressa nell’art. 192 commi 1 e 2 ha in realtà una portata generale: invero, qualsiasi prova – dalla confessione alla testimonianza – deve essere riscontrata”: FASSONE 1989, p. 844. Cfr. pure IACOVIELLO 1997, p. 177.

65. LOZZI 2006, p. 210 ss.

66. Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 2023, n. 10683.

67. Si vedano, per tutti, CATALANO 2008, p. 794 ss.; MELCHIONDA 1997, p. 664 ss.

68. FERRUA 2018, p. 91. Cfr. pure FERRUA 2020, p. 5, nt. 12, secondo cui “che gli indizi menzionati nell’art. 192 comma 2 c.p.p. costituiscano ‘prove’ è di tutta evidenza, altrimenti non potrebbero provare alcunché, fossero pure mille, gravi, precisi e concordanti”.

Di conseguenza, il riferimento operato dall'art. 192, comma 2, c.p.p. alla gravità, alla precisione e alla concordanza consente di estrapolare dalla disposizione niente più che un semplice "criterio di valutazione relativo al valore, al significato che gli indizi, *rectius* le "prove indiziarie" possono assumere in ordine alla proposizione da provare"⁶⁹.

Tanto premesso, è necessario ricordare come le pronunce giurisprudenziali che affrontano il tema in esame siano solite affermare che le dichiarazioni, captate nel corso di attività intercettative, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno "integrale valenza probatoria"⁷⁰. Allo stesso tempo, però, è dato leggere che, in dette ipotesi, non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., in quanto le "ammissioni di circostanze indizianti" non sono assimilabili alle enunciazioni rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità procedente⁷¹.

Ad un prima lettura, l'espressione "integrale valenza probatoria" sembrerebbe alludere alla possibilità, per il giudicante, di valutare il contegno confessorio alla luce del principio del libero convincimento *ex art.* 192, comma 1, c.p.p. Sennonché, il contestuale richiamo "all'ammissione di circostanze indizianti" sembrerebbe indurre, all'opposto, verso una qualificazione delle propalazioni *contra se* alla stregua di mere prove indiziarie, sottoposte, perciò, al criterio "rafforzato" di cui all'art. 192, comma 2 c.p.p.

È su questo aspetto che occorre tentare di fare chiarezza.

Prima facie potrebbe sostenersi che le statuizioni pretorie poc'anzi richiamate non siano affatto

in contraddizione tra loro. Allorquando si accolga l'idea che l'indizio è una prova a tutti gli effetti, affermare che l'autoaccusa "ha integrale valenza probatoria" significa semplicemente ribadire che quella "circostanza indiziante" costituisce una vera e propria "prova".

Epperò, una siffatta spiegazione, non solo non appare risolutiva, ma sembra essere smentita dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Nell'esaminare più approfonditamente i suddetti arresti, infatti, ci si imbatte in affermazioni, alquanto lapidarie (ma senz'altro condivisibili), stando alle quali "l'autoaccusa [...] non può essere definita alla stregua di semplice ed isolato 'indizio', sì da ritenere non realizzato il criterio valutativo *ex art.* 192 comma 2 c.p.p."⁷². Ed in effetti, l'indizio – secondo la prospettazione accolta dalla stessa Suprema corte – "è un elemento che per sua stessa natura non è mai 'direttamente' significativo del fatto da provare, siccome ha bisogno di 'combinarsi' con altri elementi di identica indiretta valenza dimostrativa per sfociare nella piena prova"⁷³.

Se un tanto è vero, appare evidente come la dichiarazione confessoria resa dal prevenuto (pure nel corso di un'intercettazione telefonica) non possa in nessun caso essere accostata ad un indizio, giacché essa, per sua stessa natura, "punta direttamente sul fatto [principale oggetto di imputazione] e lo disvela nella sua pienezza"⁷⁴.

Siffatta conclusione risulta avallata pure da una considerazione di carattere sistematico.

Come insegna, nuovamente, l'autorevole dottrina *supra* richiamata, la registrazione del dialogo operata dallo strumento captativo costituisce la

69. FERRUA 2018, p. 92, ove si precisa altresì che "negare natura di prova agli indizi equivale a confondere la prova, come dato valutabile, con la questione del valore che in concreto può assumere". Lo stesso A. osserva come "la prova critico-indiziaria è concettualmente ben definita, ma in nessun modo può contrapporsi alla prova dichiarativa per una minore attendibilità" (FERRUA 2005, p. 361).

70. Cass. pen., Sez. I, 28 marzo 2024, n. 19722, cit.

71. Cfr. *supra* nt. 21.

72. Cfr. *supra* nt. 21.

73. Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656, cit.

74. Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 2001, n. 27656, cit. In senso conforme, v. Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397, in "OneLegale". Peraltro, nelle stesse sentenze si legge che "se si considera che la cd. 'chiamata in correità' (art. 192 co. 3 c.p.p.) viene considerata una vera e propria prova, avendo solo bisogno di altri 'elementi di prova che ne confermino l'attendibilità', non può negarsi una valenza probatoria inferiore all'autoaccusa captata in una spontanea conversazione tra presenti, ovviamente ritualmente autorizzata". In tal senso, nella giurisprudenza di merito, si veda, da ultimo, Tribunale Bari, 5 giugno 2019, in "Dejure".

prova critica diretta dell'avvenuta conversazione. In sintesi: "la traccia [...] è l'effetto della conversazione che si è svolta; e, poiché questa, come evento del passato, non è più disponibile, la riproduzione sonora (o visiva) ne diventa la prova"⁷⁵.

Più complesso è, invece, comprendere quale sia il legame, dal punto di vista probatorio, tra la conversazione intercettata (provata, in via critica, dalla registrazione) e il contenuto del dialogo captato.

A tal fine, si muova dalla seguente considerazione.

Come noto, le diverse tipologie probatorie possono combinarsi fra loro, e proprio il caso dell'intercettazione rientra in quella che è stata definita una "sequenza di prove", cioè l'ipotesi in cui "la prima proposizione provata diventa premessa probatoria rispetto ad una nuova proposizione da provare"⁷⁶. Nella captazione, infatti, la prova critico-indiziaria si combina con una dichiarazione di prova: "la registrazione (prova critico-indiziaria) di un dialogo (prova dichiarativa)"⁷⁷. Detto altrimenti, la conversazione, che è provata per via indiziaria dal nastro magnetico che contiene il dialogo, è, a sua volta, la prova rappresentativa-dichiarativa di ciò che in esso viene affermato.

Poste tali coordinate, non resta che valutare come siffatto ibridismo si rifletta sul campo oggetto della presente trattazione.

Si ipotizzi che il fatto oggetto di prova, il c.d. fatto da provare, sia la proposizione finale principale, e cioè la colpevolezza dell'imputato che, per comodità, può denominarsi X. Ora, per provare il fatto X, può farsi ricorso, come risaputo, a due diverse modalità probatorie.

La prima – prova storica o rappresentativa – consiste nel ragionamento che da un fatto noto ricava, per rappresentazione, il fatto da provare⁷⁸. In questo caso, l'affermazione "contiene già in sé la descrizione del fatto da provare"⁷⁹, ovvero, la colpevolezza dell'imputato.

La seconda, invece, consta nel dimostrare "un qualsiasi altro fatto Y, diverso dalla narrazione di X, dal quale si possa, mediante un ragionamento critico, fondato sulla scienza o sull'esperienza corrente, indurre il fatto X"⁸⁰. In quest'ultima evenienza, la prova ha natura critico-indiziaria perché "la proposizione da provare è inespressa e va individuata con un'attività di decifrazione, più o meno complessa, che implica competenze di tipo empirico, tratte dalla scienza e dall'esperienza corrente"⁸¹.

Cercando di calare queste categorie nell'ipotesi in esame, sembra potersi affermare che qualora l'indagato si limiti, nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, a utilizzare espressioni non direttamente rappresentative della propria colpevolezza (quali, ad esempio, "ci vediamo venerdì al porto") l'elemento critico prevalga su quello dichiarativo, giacché egli, in buona sostanza, si "limita a fornire la rappresentazione di un fatto diverso da quello da provare, al quale il primo può far risalire soltanto attraverso mediazioni ulteriori di leggi scientifiche o di "massime di esperienza"⁸². Ne consegue che il giudice ben potrà utilizzare quel contributo conoscitivo, desumendo da esso, secondo i canoni dell'art. 192, comma 2 c.p.p., che l'indagato si stesse riferendo al reato oggetto di imputazione (il fatto X)⁸³.

75. Così, FERRUA 2018, p. 104, il quale soggiunge che, "quanto al supporto magnetico, su cui è registrata la conversazione, è prova critico-indiziaria, formata in sede processuale, della conversazione stessa". Inoltre, l'intercettazione, sempre con riferimento all'avvenuto dialogo captato, può classificarsi, altresì, come prova critica diretta e costituita: "e così un'intercettazione tra N e P che raccontano y è prova diretta quanto al dialogo tra N e P" (p. 94).

76. FERRUA 2018, p. 106; PANSINI 2018, p. 97.

77. FERRUA 2018, p. 106.

78. NOBILI 1989, p. 170; TONINI-CONTI 2024, p. 249; UBERTIS 1995, p. 12.

79. FERRUA 2018, p. 97. Cfr. pure PANSINI 2018, p. 22.

80. FERRUA 2018, p. 97.

81. *Ibidem*; NOBILI 1989, p. 170 s.

82. Detto altrimenti, "tutto ciò che, pur essendo rilevante ai fini del fatto da provare, non si riduce all'atto comunicativo che lo descrive, che lo notifica, è prova critica": FERRUA 2005, p. 360.

83. Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794, cit.: "in tema di valutazione della prova, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non

Appare, invece, significativamente diverso il caso in cui il prevenuto, nel corso della captazione, si autoattribuisca direttamente la commissione del fatto principale (cioè, del fatto di reato): in tale circostanza, il fattore dichiarativo si impone sull'elemento indiziante, perlomeno per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la dichiarazione *contra se* descrive direttamente il fatto ultimo da provare e, cioè, la colpevolezza (caratteristica quest'ultima propria solo della prova dichiarativa e non anche di quella indiretta)⁸⁴.

In secondo luogo, la nozione di prova logica/indiziaria – così per come tradizionalmente intesa – impone che da un fatto provato, c.d. circostanza indiziante, si ricavi, per via critica, un fatto da provare *ex art.* 187 c.p.p. Sicché, assimilare la dichiarazione confessoria e la prova critica condurrebbe a un assurdo logico: il fatto noto (la circostanza indiziante: "domenica scorsa ho rubato un diamante")

coincide con il fatto da provare (la proposizione finale principale: il reato di furto) in evidente violazione dell'assunto secondo cui "il procedimento indiziario deve muovere da premesse certe, nel senso che devono corrispondere a circostanze fattuali non dubbie e quindi, non consistenti in mere ipotesi o congetture ovvero in giudizi di verosimiglianza"⁸⁵.

La conclusione alla quale si è pervenuti, peraltro, risulta indirettamente avvalorata dall'esame della giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di c.d. chiamata di correo telefonica, ossia il caso in cui l'indagato accusi telefonicamente un terzo della commissione di un reato, al quale egli stesso dichiara di aver partecipato⁸⁶. Premesso che, dato il carattere occulto dello strumento, non si pone – ad avviso della Corte di cassazione – alcuna esigenza di valutare con maggior rigore la genuinità delle dichiarazioni eteroaccusatorie (*rectius*, non trova applicazione l'art. 192, comma 3, c.p.p.)⁸⁷, si

devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi con riferimenti ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni". Conforme, Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2011, n. 3882, in "OneLegale".

84. GIAN TURCO 1958, p. 115; LUPÀRIA 2006, p. 205.

85. Cfr. Cass. pen., Sez. II, 29 maggio 2019, n. 26604, in "OneLegale". In tal senso, nella dottrina, ANGELETTI 2021, p. 138; TONINI 2000, p. 202.

86. Cfr., fra le molte, Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794, cit.; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2010, n. 21878, in "OneLegale"; Cass. pen., Sez. IV, 28 settembre 2006, n. 35860, *ivi*.

87. Il chiamante in correità – si afferma – è persona che, interrogata da un giudice o dagli organi inquirenti, accusa altre persone di avere commesso reati, quali che siano le motivazioni che spingono a tali dichiarazioni, non potendosi escludere che esse siano dettate da fini calunniatori o tendenti ad intercettare la legislazione premiale prevista per il fenomeno del c.d. pentitismo: sicché si impone il massimo rigore valutativo, alla luce del canone ermeneutico indicato dall'art. 192, comma 3, c.p.p. Viceversa, i conversanti captati nel corso di un'intercettazione, ignari di essere ascoltati dall'autorità giudiziaria, non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno e, dunque, non si pone alcuna esigenza di valutare, con maggior severità, la bontà delle loro dichiarazioni. Cfr., fra le molte, Cass. pen., Sez. I, 28 marzo 2024, n. 19722, cit., nella quale si legge che "le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen."; Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2019, n. 37794, cit.; Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 22471, cit., ove si precisa che "la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, da oltre un decennio (cfr. Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392 e, da ultimo, Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812), che le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione (regolarmente autorizzata, ovviamente), con le quali un soggetto accusa sé stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3"; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2010, n. 21878, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 28 settembre 2006, n. 35860, cit.

afferma che gli elementi probatori tratti da un colloquio intercettato, quando si risolvano in accuse verso terzi (e non anche *contra se*), costituiscono (giustamente) prove indiziarie e, come tali, soggiacciono ai criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p.⁸⁸.

In definitiva, può dirsi che l'espressione "circo- stanza indiziante" impiegata dalla giurisprudenza onde descrivere il regime di utilizzabilità del materiale autoaccusatorio captato sia assolutamente fuorviante. Essa, più correttamente, dovrebbe essere interpretata in base a una lettura sistematica dello strumento captativo nel contesto dei mezzi di ricerca della prova. Se, come qui sostenuto, l'intercettazione si caratterizza per il suo "ibridismo probatorio" – inteso come la commissione di prova critica e prova dichiarativa – non è irragionevole affermare che a fronte di una *contra se declaratio* l'elemento dichiarativo prevalga su quello indiziante, con conseguente inoperatività dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Sicché, il giudice, in conseguenza dell'adozione della tesi che postula la piena utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie, deve valutare queste ultime alla stregua del principio del libero convincimento, senza essere vincolato dai parametri della precisione, gravità e concordanza.

4. Sintesi

La risposta al quesito posto in apertura – quale sia, cioè, la sorte delle dichiarazioni *contra se* captate nel corso di un'intercettazione telefonica – muta a seconda del punto di osservazione adottato dall'interprete.

L'impostazione dottrinale dominante, nel teorizzarne la piena valenza probatoria, esclude qualsiasi profilo di frizione con la garanzia del diritto al

silenzio, facendo leva su una nozione "esternalizzante" di autodeterminazione. La libertà di scelta dell'indagato deve essere tutelata allorché si instauri un contatto dialettico e diretto con l'autorità procedente: solo in questi casi, infatti, vi è il rischio che vengano esercitate nei confronti di quest'ultimo pressioni fisiche o psicologiche, tali da alterare il suo percorso volitivo. Lo "stimolo" proveniente *ab extra* costituisce, dunque, il requisito di operatività del diritto al silenzio e a non autoincriminarsi. È in questo senso – come osservato – che si colloca la più nota (e autorevole) definizione del concetto di "libertà morale" (bene oggetto di tutela del *nemo tenetur se detegere*)⁸⁹: "facoltà della persona fonte di prova di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli"⁹⁰.

Da un'angolazione interpretativa differente, una parte della letteratura accoglie una concezione "interiorizzante" del principio di autodeterminazione: ogni apporto probatorio offerto dall'indagato durante il procedimento dovrebbe essere frutto di una scelta pienamente consapevole. In caso contrario – come accade, ad esempio, nelle intercettazioni – la sua libertà morale non può dirsi realmente salvaguardata.

Il diritto giurisprudenziale, lo si è visto, ha aderito alla prima esegesi.

Le conseguenze di una simile impostazione, però, non sono state colte a pieno: come si è cercato di dimostrare, una volta ammessa la legittima spendibilità processuale del risultato della "captazione confessoria", il giudice potrà apprezzarne il contenuto alla stregua del canone del libero convincimento, non trovando applicazione i limiti legislativi previsti all'art. 192, comma 2, c.p.p.

88. Cass. pen., Sez. V, 17 luglio 2015, n. 4572, in "OneLegale", in cui si afferma che "le accuse verso terzi tratte dal contenuto di un colloquio intercettato [...] hanno valenza di indizio, e come tali richiedono una corretta valutazione da parte del giudice; su un piano generale, infatti, richiamando anche nella materia de qua le nozioni di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2, è stato segnalato che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi"; Cass. pen., Sez. VI, 4 novembre 2011, n. 3882, cit.; Cass. pen., Sez. IV, 17 ottobre 1991, n. 1035, in CED 189043.

89. GREVI 2009, p. 28.

90. VASSALLI 1997, p. 306 s.

Riferimenti bibliografici

- T. ALESCI (2017), *Il corpo umano fonte di prova*, CEDAM, 2017
- E. AMODIO (1974), *Diritto al silenzio o dovere di collaborazione? A proposito dell'interrogatorio dell'imputato in un libro recente*, in "Rivista di diritto processuale", 1974
- R. ANGELETTI (2021), *Il processo indiziario. Indizio, sospetto e congettura al vaglio della giurisprudenza di legittimità*, Giappichelli, 2021
- A. BALSAMO (2018), *The Content of Fundamental Rights*, in R.E. Kostoris (ed.), "Handbook of European Criminal Procedure", Springer, 2018
- G. BELLAVISTA (1961), voce *Confessione (dir. proc. pen.)*, in "Enciclopedia del diritto", vol. VIII, Giuffrè, 1961
- M. BONTEMPELLI (2018), *Il captatore informatico in attesa della riforma*, in "Diritto penale contemporaneo", 2018
- C. BONZANO (2017), *Gli accertamenti medici coattivi. Legalità e proporzionalità nel regime della prova*, Giuffrè, 2017
- S. BUZZELLI (1990), *Il contributo dell'imputato alla ricostruzione del fatto*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1990, n. 3
- A. CAMON (2014), *La disciplina delle indagini genetiche*, in "Cassazione penale", 2014, n. 4
- F. CAPRIOLI (2017), *Il "captatore informatico" come strumento di ricerca della prova in Italia*, in "Revista Brasileira de Direito Processual Penal", vol. 3, 2017, n. 2
- N. CARULLI (1985), *La difesa dell'imputato*, Jovene, 1985
- E.M. CATALANO (2011), *Diritto al silenzio, right not to be questioned e tutela dalla autoincriminazione. Note storico comparative*, in "Cassazione penale", 2011, n. 11
- E.M. CATALANO (2008), voce *Prova (canoni di valutazione della)*, in "Digesto delle discipline penalistiche", Utet, 2008
- V. CAVALLARI (1968), *La capacità dell'imputato*, Giuffrè, 1968
- C. CESARI (2019), *L'impatto delle nuove tecnologie sulla giustizia penale – un orizzonte denso di incognite*, in "Revista Brasileira de Direito Processual Penal", vol. 5, 2019, n. 3
- A. CHELO (2025), *La tutela della libertà morale nella formazione della prova penale*, CEDAM, 2025
- A. CHELO (2022), *Tutela della libertà morale e captatore informatico: è davvero tutto concesso a soddisfazione delle esigenze investigative?*, in "Diritto penale e processo", 2022, n. 7
- M. CHIAVARIO (2002), *Contraddittorio e "ius tacendi": troppo coraggio o troppa prudenza nell'attuazione di una riforma costituzionale a rime non sempre obbligate?*, in "Legislazione penale", 2002
- M. CHIAVARIO (1982), *Processo penale e garanzie della persona*, vol. II, Giuffrè, 1982
- C. CONTI (2003), *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*, CEDAM, 2003
- F. CORDERO (2012), *Procedura penale*, Giuffrè, 2012
- F. CORDERO (1987), *Procedura penale*, Giuffrè, 1987
- P. CORSO (1999), *Diritto al silenzio: garanzia da difendere o ingombro processuale da rimuovere?*, in "Indice penale", 1999, n. 3

- M.L. DI BITONTO (2008), *Il diritto al silenzio dell'imputato*, in "Giurisprudenza di merito", 2008, n. 7-8
- O. DOMINIONI (1989), *sub Art. 66-68*, in E. Amodio, O. Dominioni (a cura di), "Commentario del nuovo codice di procedura penale", Giuffrè, 1989
- O. DOMINIONI (1985), *Le parti nel processo penale*, Giuffrè, 1985
- F. FALATO (2022), *L'evoluzione della dogmatica processuale nella fisionomia "europea" del diritto al silenzio. Questioni esegetiche da risolvere*, in "Archivio penale web", 2022, n. 1
- C. FANUELE (2009), *Dati genetici e procedimento penale*, CEDAM, 2009
- E. FASSONE (1989), *Primi appunti sulla valutazione della prova nel nuovo processo penale*, in "Questione giustizia", 1989
- P. FELICIONI (2007), *Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico*, Ipsoa, 2007
- P. FERRUA (2020), *Teorie della prova: dialogo con Franco Cordero*, in "Discrimen", dicembre 2020
- P. FERRUA (2018), *La prova nel processo penale*, in "Revista Brasileira de Direito Processual Penal", vol. 4, 2018, n. 1
- P. FERRUA (2005), *La prova nel dibattimento penale*, Giappichelli, 2005
- P. FERRUA (1989), voce *Difesa (diritto di)*, in "Digesto delle discipline penalistiche", vol. III, Utet, 1989
- L. FILIPPI (2021), *Ma davvero si può ricorrere a manovre fraudolente per intercettare col virus trojan?*, in "PenaleDP", 9 febbraio 2021
- L. FILIPPI (1997), *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, 1997
- E. FLORIAN (1924), *Delle prove penali*, vol. II, Casa editrice Francesco Vallardi, 1924
- G. FOSCHINI (1961), *Sistema del diritto processuale penale*, vol. II, Giuffrè, 1961
- C. GABRIELLI (2012), *Il prelievo coattivo di campioni biologici nel sistema penale*, Giappichelli, 2012
- N. GALANTINI (2024), *Il diritto al silenzio: da Boomer a Generazione Alpha*, in "Processo penale e giustizia", 2024, n. 5
- N. GALANTINI (1992), *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, CEDAM, 1992
- V. GIANTURCO (1958), *La prova indiziaria*, Giuffrè, 1958
- A. GIARDA (2007), *Dichiarazioni autoaccusatorie "intercettate" in conversazioni e comunicazioni*, in "Corriere del merito", 2007, n. 11
- A. GIARDA (1980), *Persistendo 'l reo nella negativa*, Giuffrè, 1980
- M.S. GREEN (1999), *The Privilege's Last Stand: the Privilege Against Self-Incrimination and the Right to Rebel Against the State*, in "Brooklyn Law Review", vol. 65, 1999, n. 3
- K. GREENAWAL (1974), *Perspectives on the Right to Silence*, in R. Hood (ed.), "Crime Criminology and Public Policy", Free Press, 1974
- V. GREVI (2009), *Le intercettazioni al crocevia tra efficienza del processo e garanzie dei diritti*, in Aa.Vv., "Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per la civiltà e l'efficienza del processo e per le garanzie dei diritti", Giuffrè, 2009
- V. GREVI (2000), *Alla ricerca di un processo penale «giusto». Itinerari e prospettive*, Giuffrè, 2000
- V. GREVI (1998), *Diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio e sul fatto altrui*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1998

- V. GREVI (1973), *Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1973, n. 1
- V. GREVI (1972), «*Nemo tenetur se detegere*». *Interrogatorio e diritto al silenzio nel processo penale italiano*, Giuffrè, 1972
- V. GREVI (1971), *Intercettazioni telefoniche e principi costituzionali*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1971
- F.M. IACOVIELLO (1997), *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Giuffrè, 1997
- G. ILLUMINATI (2013), *La tutela della segretezza delle comunicazioni tra vecchio e nuovo codice*, in Aa.Vv., "Processo penale e valori costituzionali nell'insegnamento di Vittorio Grevi ad un anno dalla sua scomparsa", CEDAM, 2013
- G. ILLUMINATI (2012), *Nemo tenetur se detegere: il pilastro dell'autodifesa nel pensiero di Vittorio Grevi*, in "Rivista di diritto processuale", 2012, n. 5
- G. ILLUMINATI (1999), *I principi generali del sistema processuale penale italiano*, in "Politica del diritto", 1999, n. 2
- G. ILLUMINATI (1993), *In difesa del diritto al silenzio*, in "Indice penale", 1993
- G. ILLUMINATI (1983), *La disciplina processuale delle intercettazioni*, Giuffrè, 1983
- G. ILLUMINATI (1979), *La presunzione d'innocenza dell'imputato*, Zanichelli, 1979
- J. JACKSON (2009), *Re-Conceptualizing the Right of Silence as an Effective Fair Trial Standard*, in "International and Comparative Law Quarterly", vol. 58, 2009, n. 4
- G. LOZZI (2006), *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, 2006
- L. LUPÀRIA (2006), *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, Giuffrè, 2006
- G. MONTALBANO (1958), *La confessione nel diritto vigente*, Jovene, 1958
- A. MACCHIA (1989), voce *Confessione (dir. proc. pen.)*, in "Digesto delle discipline penalistiche", vol. III, Utet, 1989
- A. MANGIARACINA (2021), *Nuove fisionomie del diritto al silenzio. Un'occasione per riflettere sui vuoti domestici ... e non solo*, in "Processo penale e giustizia", 2021, n. 4
- V. MANZINI (1982), *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V, in G.D. Pisapia (a cura di), "Delitti contro l'amministrazione della giustizia", Utet, 1982
- L. MARAFIOTI (2000), *Scelte autodifensive dell'indagato e diritto al silenzio*, Giappichelli, 2000
- P. MARCHETTI (1994), *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale d'età moderna*, Giuffrè, 1994
- O. MAZZA (2014), *Presunzione d'innocenza e diritto di difesa*, in "Diritto penale e processo", 2014, n. 12
- O. MAZZA (2004), *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Giuffrè, 2004
- A. MELCHIONDA (1997), voce *Prova in generale (dir. proc. pen.)*, in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, 1997
- M. MIRAGLIA (2023), *Il "Trojan (non) di Stato". Una disciplina da completare*, in "Processo penale e giustizia", 2023, n. 5
- P. MOSCARINI (2014), *Principi delle prove penali*, Giappichelli, 2014
- P. MOSCARINI (2010), voce *Silenzio dell'imputato (diritto al)*, in "Enciclopedia del diritto", Annali, vol. III, Giuffrè, 2010

- P. MOSCARINI (2006), *Il diritto al silenzio dell'imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell'esperienza italiana*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2006, n. 2
- F. MUNOZ CONDE (2009), *Dal divieto di autoincriminazione al diritto processuale penale del nemico*, in "Archivio penale", 2009, n. 2
- M. NOBILI (1989), *La nuova procedura penale. Lezione agli studenti*, Clueb, 1989
- L. PALADIN (1965), *Autoincriminazioni e diritto di difesa*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1965
- G. PANSINI (2018), *Le prove deboli nel processo penale italiano*, Giappichelli, 2018
- L. PARLATO (2020), *Libertà della persona nell'uso delle tecnologie digitali: verso nuovi orizzonti di tutela nell'accertamento penale*, in "Processo penale e giustizia", 2020, n. 2
- V. PATANÈ (2024), *Nemo tenetur se detegere: coordinate europee e parametri costituzionali del diritto a non collaborare dell'imputato*, in "Cassazione penale", 2024, n. 6
- V. PATANÈ (2006), *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Giappichelli, 2006
- S. RODOTÀ (2012), *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012
- M. SCAPARONE (1980), *Evoluzione e involuzione del diritto di difesa*, Giuffrè, 1980
- S. SIGNORATO (2018), *Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa*, Giappichelli, 2018
- L. SCOMPARIN (2002), *La tutela del testimone nel processo penale*, CEDAM, 2002
- L. TASSINARI (2012), *Nemo tenetur se detegere. La libertà dalle autoincriminazioni nella struttura del reato*, Bononia University Press, 2012
- P. TONINI (2002), *Il diritto al silenzio tra giusto processo e disciplina di attuazione*, in "Cassazione penale", 2002, n. 2
- P. TONINI (2000), *La prova penale*, Giappichelli, 2000
- P. TONINI, C. CONTI (2024), *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2024
- P. TONINI, C. CONTI (2014), *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, 2014
- M. TORRE (2017), *Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali*, Giuffrè, 2017
- G. UBERTIS (2008), voce *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in "Enciclopedia del diritto", Annali, vol. II, Giuffrè, 2008
- G. UBERTIS (2000), *Principi di procedura penale europea*, Giuffrè, 2000
- G. UBERTIS (1995), *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Utet, 1995
- G. VASSALLI (1997), *Scritti giuridici. Il processo e le libertà*, vol. III, Giuffrè, 1997
- F. ZACCHÉ (2008), *Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio*, in A. Balsamo, R.E. Kostoris (a cura di), "Giurisprudenza europea e processo penale", Giappichelli, 2008